



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it

PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it



Città di Francesco Lomonaco

PROT. n. 7283

Ordinanza Sindacale n. 376 del 20 maggio 2021

OGGETTO: ORDINANZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE STERPAGLIE E PER LA PULITURA DEI TERRENI AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO INCENDI NEL TERRITORIO COMUNALE"

IL SINDACO

Premesso che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree riscontrando la presenza di :

1. Siepi che invadono la sede viaria, i marciapiedi, i passaggi pedonali, di rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
2. Piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade , con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
3. Piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
4. Piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada ;
5. Piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

Appurato che lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree provoca pericolo per l'incolumità pubblica;

Constatato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

Acclarata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica.

Ritenuto necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

Ritenuto altresì necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e itinerari ciclopeditoni, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

Atteso quindi che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità dei tracciati ferroviari, delle strade classificate come regionali, provinciali, comunali e vicinali nel territorio del Comune di Montalbano Jonico, (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada;

Atteso che, in caso di incidenti dovuti ad incuria, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

Ritenuti sussistere, in caso di inottemperanza, motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29 –31 – 33, del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992);

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57";

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi;

Visti gli art. 423 e 423 bis 449 e 650 C. P.

Visto il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33.

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 smi.

Visto il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. n.267/2000 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto, altresì, l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL sono preventivamente comunicati al prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Matera in data 17/05/2021, con prot.n..6978;

ACQUISITI:

- il parere favorevole ex art 147 bis TUEL del Responsabile dell'Area Tecnica ;
- il parere favorevole ex art. 147 bis TUEL del Comandante del Corpo di Polizia Locale;

DATO ATTO, pertanto, che è stata attestata preventivamente con i suddetti pareri la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato

ORDINA

A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. **Taglio della vegetazione incolta;**
2. **Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità delle strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;**
3. **Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;**
4. **E' vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;**
5. **E' vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;**
6. **E' fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;**
7. **E' fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;**
8. **E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti le strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;**
9. **E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;**

10. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;

11. Nel periodo compreso tra il 01 GIUGNO al 30 di SETTEMBRE è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi, salvo deroghe e previa comunicazione al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la **sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00**, come stabilito dall'art. 7 bis dei D.Lgs 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1961, n. 689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato.

In caso di incidenti dovuti ad incuria, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo sul rispetto della presente ordinanza,

DISPONE

Che il presente provvedimento:

- sia pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune;

Che il presente provvedimento sia comunicato mediante P.E.C. alla:

- Prefettura di Matera;
- Questura di Matera;
- Comando Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri di Montalbano J.co.
- Corpo Forestale dello Stato PEC : fmt.42664@pec.carabinieri.it
PEC : fmt.42669@pec.carabinieri.it
- Comando Vigili del Fuoco : PEC com.matera@cert.vigilfuoco.it
PEC: dir.salaop.basilicata@cert.vigilfuoco.it;
- Al Consorzio di Bonifica : PEC: consorzio@pec.bonificabasilicata.it
- Alla Regione Basilicata P.E.C. ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;
- Commissariato Polizia di Pisticci (PEC: comm.pisticci.mt@pecps.poliziadistato.it)
- Al Responsabile del Settore Tecnico –Ufficio Protezione Civile SEDE

INFORMA CHE

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Montalbano Jonico.



IL SINDACO
Avv. Piero MARRESE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni.

Montalbano Jonico 17 maggio 2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Pasquale MORISCO

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Ten. Nicola A. REHO